

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 18 giugno 2009 — Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie**

(Causa C-222/09)

(2009/C 220/32)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Naczelny Sąd Administracyjny

**Parti**

*Ricorrente:* Kronospan Mielec sp. z o.o.

*Convenuto:* Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie

**Questione pregiudiziale**

Se la normativa risultante dall'art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, (GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1, con modifiche; in prosieguo: la «sesta direttiva»), nonché attualmente dal corrispondente art. 56, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11 dicembre 2006, pag. 1, con modifiche; in prosieguo: la «direttiva 112») debba essere interpretata nel senso che le prestazioni di ingegneri in esse menzionate fornite al soggetto passivo IVA, il quale esegue un incarico comprendente tali prestazioni che sono dirette ad un destinatario residente in un altro Stato membro della Comunità, sono soggette ad imposizione nel luogo in cui il destinatario (il committente) dispone della sede della propria attività economica o di un centro di attività stabile, o se si debba prendere le mosse dal principio che tali prestazioni, in quanto riferendosi ad un'attività scientifica, sono soggette ad imposizione nel luogo in cui sono materialmente eseguite, conformemente all'art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino, della sesta direttiva (attualmente al corrispondente art. 52, lett. a), della direttiva 112), — qualora si parta dal presupposto che tali servizi consistono in lavori comprendenti ricerche e misurazioni di emissioni, di cui alle disposizioni sulla tutela dell'ambiente, compresa l'esecuzione di verifiche connesse all'emissione di diossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) ed al commercio di emissioni CO<sub>2</sub>, redazione e controllo della documentazione dei lavori summenzionati nonché analisi delle potenziali fonti di inquinamento, effettuati allo scopo di acquisire tanto nuove esperienze e conoscenze tecnologiche, dirette alla produzione di nuovi materiali, prodotti ed impianti, quanto l'applicazione di nuovi procedimenti tecnologici nel processo produttivo.

**Ricorso proposto il 19 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda**

(Causa C-226/09)

(2009/C 220/33)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantidinis, A.-A. Gilly, agenti)

*Convenuta:* Irlanda

**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare che, attribuendo coefficienti di ponderazione ai criteri per l'aggiudicazione dell'appalto dopo il termine ultimo per il deposito delle offerte e modificandoli dopo un esame iniziale delle offerte presentate, l'Irlanda non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti sanciti dai principi della parità di trattamento e di trasparenza come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;

— condannare l'Irlanda alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Nell'ambito della procedura di aggiudicazione in esame, l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato un bando di gara da cui si poteva ragionevolmente desumere che i criteri di aggiudicazione sarebbero stati applicati in ordine di importanza decrescente. Dopo il termine ultimo per il deposito delle offerte, esso ha però deciso di attribuire coefficienti di ponderazione relativi ai criteri di aggiudicazione dell'appalto. Dopo una valutazione iniziale delle offerte presentate, la commissione esaminatrice dell'amministrazione aggiudicatrice ha discusso la possibilità di modificare tali criteri, ed ha infine proceduto a tale modifica.

I coefficienti di ponderazione relativa applicati ai criteri di valutazione dopo la presentazione delle offerte e l'esame iniziale hanno modificato i rapporti tra i vari criteri, conferendo un'importanza relativa significativamente diversa da quella che l'offerente si sarebbe ragionevolmente atteso alla luce dei documenti relativi all'appalto.

Poiché il procedimento di aggiudicazione in oggetto riguarda forniture di servizi non annoverate nell'allegato II, parte A, della direttiva 2004/18/CE<sup>(1)</sup>, le dettagliate norme procedurali di tale direttiva non sono applicabili. Pertanto, l'art. 40 della direttiva, ai sensi del quale l'amministrazione aggiudicatrice nell'invito a presentare un'offerta deve almeno specificare la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, non era applicabile. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, l'amministrazione aggiudicatrice deve rispettare i principi fondamentali del Trattato, compresi quelli della parità di trattamento e di trasparenza.

La Commissione afferma che, avendo modificato i criteri di aggiudicazione nel corso del procedimento di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice, la quale era tenuta all'osservanza delle norme e dei principi fondamentali del Trattato CE, ha violato i principi della parità di trattamento e di trasparenza come interpretati dalla Corte di giustizia.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 giugno 2009 — Rechtsanwaltssozietät Lovells/Bayer CropScience AG**

(Causa C-229/09)

(2009/C 220/34)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundespatentgericht

**Parti**

*Ricorrente:* Rechtsanwaltssozietät Lovells

*Convenuta:* Bayer CropScience AG

**Questioni pregiudiziali**

Se, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, rilevi esclusivamente un'autorizzazione di immissione in commercio a norma dell'art. 4 della direttiva 91/414/CEE <sup>(2)</sup>, o se un certificato possa essere rilasciato anche sulla base di un'autorizzazione di immissione in commercio ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 91/414/CEE.

<sup>(1)</sup> GU L 198, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU L 230, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 25 giugno 2009 — Hauptzollamt Koblenz/Kurt e Thomas Etling GbR, interveniente: Bundesministerium der Finanzen**

(Causa C-230/09)

(2009/C 220/35)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti**

*Ricorrente:* Hauptzollamt Koblenz

*Convenuti:* Kurt e Thomas Etling in GbR

*Interveniente:* Bundesministerium der Finanzen

**Questioni pregiudiziali**

Se il diritto comunitario, e segnatamente l'art. 5, lett. k), del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, debba essere inteso nel senso che il quantitativo di riferimento di un produttore nel periodo di dodici mesi, nel quale gli è stato trasferito un quantitativo di riferimento da un altro produttore, non comprende il quantitativo in relazione al quale tale altro produttore, durante il periodo di dodici mesi di cui trattasi, abbia già consegnato latte.

<sup>(1)</sup> GU L 270, pag. 123.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 25 giugno 2009 — Hauptzollamt Oldenburg/1. Theodor Aissen, 2. Hermann Rohaan, interveniente: Bundesministerium der Finanzen**

(Causa C-231/09)

(2009/C 220/36)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof

**Parti**

*Ricorrente:* Hauptzollamt Oldenburg

*Convenuti:* 1. Theodor Aissen, 2. Hermann Rohaan

*Interveniente:* Bundesministerium der Finanzen

**Questioni pregiudiziali**

1) Se il diritto comunitario, e segnatamente l'art. 5, lett. k), del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1788, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, debba essere inteso nel senso che